

T 223/15



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 510

LOCHI GREGORIO

TRANSAZIONI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733.
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	510	17/04/2015			€ 5.390,00

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

LOCHI GREGORIO
 C.F.LCHGGR80R11E882V
 Bentivoglio, 239
 44123 FERRARA (FE)
 Partita IVA:
 CC 03.31;247.613

DICONSI EURO: cinquemilatrecentonovanta,00

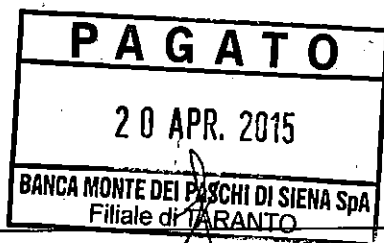
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT67H0760113000000080739931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRANSAZIONE LOCHI GREGORIO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	5.390,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.390,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	
	IMPORTO LORDO	€	5.390,00
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
ART.28 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT67H0760113000000080739931

NR.SCT: 82255026 CRO: 29385935409

DATA ORDINE: 23.04.2015

TRANSACTION ID: 2938593540901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
FERRARA
FERRARA

FE

BENEFICIARIO: LOCHI GREGORIO

DT REG : 27.04.2015

IMPORTO: 5.390,00

NOTE: SALDO TRANSAZIONE

MANDATO NUM. 510

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	510	17/04/2015			€ 5.390,00

**IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:**

LOCHI GREGORIO
 C.F.LCHGGR80R11E882V
 Bentivoglio, 239
 44123 FERRARA (FE)
 Partita IVA:
 CC 03.31;247.613

DICONSI EURO: cinquemilatrecentonovanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT67H0760113000000080739931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRANSAZIONE LOCHI GREGORIO

PAGAMENTO FATTURE N..

IMPORTO LORDO	€	5.390,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.390,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
	IMPORTO LORDO	€	5.390,00
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA ART.28 ST.			

P.R.
 16/2

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. az. n° 6798 UP

Taranto,

13 APR. 2015

Al Sig. Lochi Gregorio
Via Bentivoglio 239
Ferrara

" " Egr. Avvocato
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone
MANDURIA

Fax n° 099/9712626

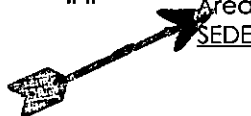
74020

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia 254
TARANTO

Fax n° 099/7362875

74100

" " Area Personale
" " Area Contabilità
SEDE



RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Controversia Lochi Gregorio c/ AMAT S.p.A.: erogazione somme in virtù della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, in esecuzione di quanto previsto al punto 4 lett. a) della transazione sottoscritta il 7 aprile 2015, a breve la scrivente Società erogherà a suo favore l'importo lordo complessivo di € 7.000,00*, con accredito a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Poste Italiane, al codice IBAN indicato in transazione).

Inoltre, così come previsto al punto 4 lett. b) del precitato atto transattivo, a titolo di contributo sulle spese legali la scrivente Società erogherà direttamente all'Avvocato Maurizio Falcone, che legge in copia, la somma imponibile di € 1.500,00 (oltre IVA e cap, con assoggettamento a ritenuta di acconto), previa emissione di regolare fattura. Tale importo sarà accreditato a favore del legale a mezzo bonifico bancario (domiciliazione Unicredit Banca di Roma, filiale di Manduria, sulle coordinate indicate in transazione).

Distinti saluti

* **NETTO € 5.300,00**

16/4/15

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

16-4-2015
Colsepiro

TOT. = 004 = 56.03.0004

N. RIC. **1055** N. IVA **11**
DATA DI REGISTR. **17 APR. 2015**

SCRITTURA PRIVATA

LE PARTI,

da un lato, l'**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.P.A.** (c.f. 00146330733), con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, in persona del rappresentante legale Dott. Francesco Walter Poggi (c.f. PGGFNC50E27L049Z), assistita dall'avv. Roberto Barberio

e

dall'altro, - il Sig. **Gregorio LOCHI** (cf LCHGGR80R11E882V) nato a Manduria (TA) l'11.10.1980 e residente a Ferrara via Bentivoglio n. 239 - II° Piano - int. 4, assistito dall'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

Premesso che:

[A] - Con ricorso ex art. 409 cpc il sig. Lochi Gregorio adiva il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro per sentir provvedere nei sensi integralmente riportati qui di seguito, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa:

1- *preliminarmente sollevare domanda pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE della Corte di Giustizia CE sulla seguente questione rilevante per la decisione del giudizio:*

a - se la direttiva 199/70 del consiglio CE osti all'adozione di una normativa interna di recepimento che a fronte della preesistenza normativa nazionale anticipatamente conformativa degli obblighi e degli obiettivi derivanti dalla direttiva, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n.41 del 7.2.2000, abrogata integralmente con la legge di recepimento, possa complessivamente arretrare il grado di tutela normativa per i lavoratori con l'abrogazione della tassatività dei casi di apposizione del termine, di proroga del contratto e della espressa sanzione della conversione a tempo indeterminato per i casi di elusione o illegittima apposizione del termine, con la previsione nei contratti a termine di una generica causale di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", previste nella direttiva solo per il caso di successione di contratti a termine (vedi art. 5 comma 1° lett. a dell'accordo CLES-CEEP e UNICE) in violazione del principio comunitario di effettività degli obiettivi cui presiede la normativa comunitaria".

b - se la direttiva citata osti ad una normativa interna di trasposizione che non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola 5 comma 1° lett. b) accordo citato) ed il numero complessivo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi (clausola comma 1° lett. c) accordo citato, coerente al principio di effettività ed al raggiungimento dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

2 - *dichiarare la eventuale nullità ed inefficacia di qualunque disposizione nazionale e collettiva pattizia, contrastante con gli obiettivi, gli scopi e le previsioni della Direttiva Comunitaria del Consiglio CE 1999-70 del 29/6/1999;*

3 - *alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative della medesima, dichiarare la nullità l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonché della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato, con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, nonché al pagamento delle retribuzioni arretrate e dovute, non corrisposte, dalla data della maturazione del diritto sino alla formale ricostituzione del rapporto di lavoro, o quantomeno dalla data dell'offerta della prestazione lavorativa del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del presente atto;*

4 - *in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione collettiva nazionale autoferrotranvieri dell'art.7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 cc., dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente nelle successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato disposte dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro*

successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

5 - per le causali e le conclusioni sub 3) del presente atto, condannare in via generica la società Amat s.p.a al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc., per il danno esistenziale in re ipsa connesso alla lesione del diritto del lavoratore, e per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti al lavoro e dignità della persona, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

6 - in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 2059 c.c per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.

A fondamento della domanda il Lochi riferiva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amat svolgendo mansioni di operatore di esercizio, in virtù di due distinti contratti di lavoro a termine per i periodi 16/06/03 – 15/09/03 il primo, e 03/01/04 – 02/07/04 (che indica essere stato prorogato al 30/06/05) il secondo, e di aver esercitato il diritto di precedenza nei termini prescritti dalla legge.

[B] - Con la sua comparsa di costituzione del 26.02.2008, l'Amat SpA eccepiva l'inammissibilità della domanda e, in subordine, la sua infondatezza in fatto e diritto. Tra i molteplici profili di infondatezza sollevati nel merito, l'Amat faceva precipuo riferimento all'insussistenza in radice delle violazioni dedotte e, comunque in caso di loro sussistenza, allo status pubblicistico rivestito dalla società interamente partecipata dal Comune di Taranto, vincolante ai fini delle assunzioni previo concorso (art. 97 Cost.) e, come tale, non assoggettabile ad assunzioni su ordine del giudice.

[C] - All'esito del giudizio, il Tribunale sezione lavoro emetteva la sentenza n.5148/2011 di cui, qui di seguito, per opportunità di sintesi, si riporta il solo dispositivo, fatto salvo il contestuale richiamo per relationem al testo integrale:

"dichiara la nullità della clausola relativa alla apposizione del termine finale al primo contratto stipulato tra l'istante e la società resistente; dichiara, altresì, che tra l'Amat SpA e l'istante si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 16.6.2003; ordina, di conseguenza, all'Amat SpA di riammettere immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole frazioni sino all'effettivo soddisfo; condanna l'Amat SpA al pagamento, in favore dell'istante, delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 3.200,00..."

[D] - L'Amat insorgeva avverso la predetta sentenza del Tribunale chiedendo alla Corte d'Appello di Lecce - sezione lavoro - sede distaccata di Taranto rigettarsi la domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto per le motivazioni dettagliatamente esplicitate in seno al ricorso in appello il cui integrale contenuto, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem, senza bisogno di riprodurlo nel presente atto del quale, comunque, costituisce ad ogni effetto parte integrante.

[E] - Dal suo canto, Lochi Gregorio, costituendosi in appello con comparsa di costituzione e risposta, formulava, con vittoria di spese, le seguenti richieste:

1- rigettare l'appello principale in quanto inammissibile, improponibile ed infondato per le ragioni dedotte nel presente atto, nonché inammissibili ed improponibili le eccezioni dedotte in primo grado e riproposte dall'appellante con il proprio atto di appello ex art. 346 cpc con la correlativa conferma della sentenza impugnata.

2 - nel caso di accoglimento dell'appello principale, l'appellato Lochi Gregorio ripropone le eccezioni e domande in primo grado non delibate e assorbite nella sentenza di prime cure ex art. 346 cpc, che qui di seguito si trascrivono: A - alla luce della prevalente normativa comunitaria e delle disposizioni migliorative

della medesima, dichiarare la nullità, l'illiceità e/o l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro del 16/6/2003 e 3/1/2004, nonché della successiva proroga/rinnovo sino al 30/6/2005, e per l'effetto dichiarare la correlativa conversione dei contratti a termine richiamati in rapporti a tempo indeterminato, con condanna della società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni e qualifiche svolte, **nonché al pagamento dell'indennità forfettaria di legge nella misura di sei mensilità**, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le causali sub 1) parte in diritto del ricorso di primo grado e del presente atto; **B** - in via subordinata, per le causali sub 2) parte in diritto del ricorso introduttivo di primo grado e del presente atto, occorrendo previa nullità parziale della disposizione 19/11/2004 sotto il profilo della previsione di un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 cc., dichiarare il diritto di precedenza dall'Amat s.p.a., e per l'effetto condannare la medesima società ad assumere con precedenza il ricorrente con il correlativo diritto all'inquadramento retributivo, normativo e previdenziale dalla data del primo avviamento al lavoro successivo alla lesione del diritto di precedenza del ricorrente, con il correlativo pagamento di ogni spettanza retributiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria; **C** - in via ancora più subordinata, in caso di dichiarata infondatezza del diritto di precedenza del ricorrente, dichiarare l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di informativa prevista dall'art. 7 del rinnovo contrattuale sottoscritto il 19/11/2004 per le causali dedotte sub 3) parte in diritto, e per l'effetto condannare in via generica, quale fatto potenzialmente generatore di danno, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art 2059 c.c per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti del ricorrente e/o dell'interesse meritevole di tutela alla propria autodeterminazione ed al lavoro, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'inadempimento e/o dalla sentenza, oltre gli interessi e la rivalutazione per le medesime causali e decorrenza.

Quanto alle ragioni, richieste ed eccezioni dettagliatamente esplicitate in seno alla predetta comparsa di costituzione e risposta in appello, l'integrale contenuto della stessa, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem come parte integrante del presente atto, senza bisogno di riprodurlo materialmente al suo interno.

[F] - Con sentenza n. 328/2014, la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese relative al giudizio di 2° grado, ha deciso come da seguente dispositivo, con contestuale richiamo per relationem al testo integrale del provvedimento: *"accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'Amat SpA al pagamento, in favore di Lochi Gregorio, di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32 c. V° Legge 183/10"*.

A completamento, l'integrale contenuto della stessa, già noto alle parti, viene qui richiamato per relationem come parte integrante del presente atto, senza bisogno di riprodurlo materialmente al suo interno.

[G] - Avverso la predetta sentenza n. 328/2014 (pronunciata il 9.07.2014, depositata il 26.09.2014, notificata all'Amat il 26.01.2015) l'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.P.A. ha proposto ricorso per Cassazione ritualmente notificato all'altra parte in data 24.03.2015 sulla base dei seguenti motivi così sommariamente descritti:

"II.1.1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 368/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c in relazione all'ART. 360 CO. 1 N.3 CPC.

La sentenza impugnata, quanto alle questioni di diritto risolutivamente adottate nel dichiarare la nullità del termine di durata del contratto di lavoro inter partes del 16.06.2003 (per asserito difetto di specificità del nominativo da sostituire), non ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza del Supremo Collegio. Giurisprudenza, questa, consolidatasi con molteplici pronunce susseguitesì uniformemente sulle tematiche concernenti, come per il caso di specie, ragioni di carattere sostitutivo: ex multis Cass. 18200/2014, Cass. 13239/2012, Cass. 9602 e 14868 del 2011, Cass. 1576/2010.

II.1.2 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 32 co.5 L. 183/2010 in rapporto all'art. 36, comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2697 cc in relazione all'art.360 co.1 n.3 cpc

La sentenza impugnata, non tenendo conto della perdurante vigenza dell'art. 36 co. 5 del d. lgs. n. 165/2001 (mai abrogato), ha anteposto la sopravvenuta normativa dell'art. 32 co. 5 L. 183/2010 in violazione del principio "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali". Per effetto di tale scelta erronea alla luce della giurisprudenza del S.C (Cass. nn. 392 e 4417/2012), la corte di merito ha condannato l'Amat a risarcire all'altra parte un danno disposto d'ufficio in via automatica ed omnicomprensiva malgrado il difetto di prova ascrivibile all'istante (Cass. n. 392/2012, Cass. SS.UU. n. 26972/2008, Cass. SS.UU. n. 6572/2006).

II.1.3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC in relazione all'art.360 co. 1 n.4 cpc

La sentenza, oltre a divergere in via generale dalla consolidata giurisprudenza del S.C., si è posta in contrasto con un precedente specifico concernente il caso in cui il giudice, di sua iniziativa, incrementi l'ammontare del danno determinato dalla parte richiedente (Cass. n. 7272/2012)".

[G] - Dopo la notifica del ricorso di cui sopra, sono insorte trattative inter partes che, a superamento di quanto statuito dall'impugnata sentenza della corte d'appello, potessero condurre alla definitiva composizione del contrasto su basi transattive di comune intesa, senza sopravvivenza alcuna delle statuizioni giudiziarie.

Tanto premesso, all'esito delle trattative intercorse, le parti

convengono transattivamente quanto segue

1) - Tutti i punti della premessa hanno valore di inscindibile presupposto, unitamente agli atti ed ai documenti descritti e richiamati all'interno della stessa.

2) - Le parti, al fine di comporre ogni loro contrasto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano e reciprocamente accettano l'altrui rinuncia, ad avvalersi delle statuizioni e degli effetti della sentenza n. 328/2014 della Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, nonché ad avvalersi delle statuizioni e degli effetti della sentenza n.5148/2011 di primo grado, a sua volta, concordemente rimossa come fonte regolatrice del conflitto in linea con il punto [G] della premessa.

3) - A seguito delle rinunce e delle accettazioni di cui al n.2) che precede, l'Amat, viene espressamente autorizzata dal sig. Gregorio Lochi ad omettere il deposito del ricorso e, quindi con pieno ed incondizionato affidamento, a far trascorrere inutilmente il termine previsto per la tempestiva impugnazione della sentenza di secondo grado. Ciò a tutto beneficio del perfezionamento del presente accordo transattivo, di comune intesa, anteposto alle rimosse pronunce giudiziarie e ad ogni loro residuale valenza.

4) - Al solo fine di prevenire ulteriori rischi di assoggettamento a pronunce non condivise e, comunque, non conformi alle rispettive attese, le parti hanno concordemente deciso di risolvere definitivamente ogni loro conflitto alle seguenti condizioni: a) pur escludendo sussistere, per i motivi dettagliati nel ricorso per cassazione, presupposti per qualsiasi ipotesi di danno rivendicabile dall'altra parte, - in via esclusivamente transattiva e senza minimamente riconoscersi debitrice a qualsivoglia titolo l'Amat corrisponderà al sig.

Lochi-Gregorio, entro il termine indicativo di gg. 30 dalla sottoscrizione del presente atto, un ammontare, pari a n.6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario [domiciliazione POSTE ITALIANE IBAN IT67H0760113000000080739931] entro il termine sopra indicato; (b) sempre in via transattiva, l'Amat si impegna a corrispondere direttamente all'avv.

Maurizio Passiàtore [domiciliazione bancaria Unicredit Banca di Roma filiale di Manduria - IBAN IT79R0200878921000400517636] la somma imponibile di € 1.500,00 (oltre iva e cap, con assoggettamento

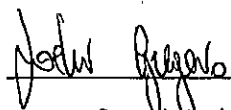
~~a-r.a.),~~ previa emissione della relativa fattura, tanto, a titolo di contributo sulle spese legali incombenti a carico dell'altra parte. c) il sig. Gregorio Lochi, soddisfatto di quanto convenuto nei precedenti punti, manifesta la sua accettazione e dichiara sin d'ora che, ad avvenuto integrale pagamento delle somme indicate sub b) e c), non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi altro titolo o ragione in ordine alla situazione composta con il presente atto e, comunque, rinunzia definitivamente ad avvalersi di ogni altra azione e/o eccezione precedentemente avanzate nei giudizi in premessa.

5) I difensori, di cui le parti si sono avvalse nello svolgimento della trattativa culminata nella definitiva composizione del conflitto, sottoscrivono il presente atto unitamente ai rispettivi assistiti e, nel contempo, dichiarano espressamente di rinunciare ad avvalersi del vincolo di solidarietà sancito dalla legge professionale forense.

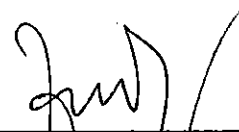
6) In adesione alla richiesta dell'Amat SpA, avente interesse alla tutela dell'affidamento ingenerato dall'autorizzazione di cui al punto 3), il sig. Gregorio Lochi conferisce al proprio difensore, avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che accetta, apposito mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 II° comma c.c. In esecuzione di tale incarico - immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al predetto punto 3) - il mandatario dovrà rinnovare, in nome e per conto del mandante e nell'interesse sopra specificato, la volontà già consacrata ab initio nel presente atto in chiave definitiva ed intangibile. A tale dichiarazione da rendere ex novo in calce al terzo originale predisposto a tale specifico fine, dovrà seguire la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto in questione all'Amat SpA (amat@pec.amat.ta.it) ed all'avv. Roberto Barberio (robertobarberio@legalmail.it), nonché, a definitivo completamento dell'iter, la successiva consegna materiale dell'originale cartaceo all'Amat SpA nel domicilio eletto presso il proprio difensore (corso Italia 254 - Taranto).

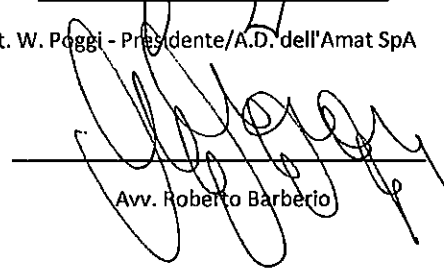
Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li 7 ottobre 2015


Gregorio Lochi


Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore


Dott. W. Poggi - Presidente/A.D. dell'Amat SpA


Avv. Roberto Barberio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: lunedì 13 aprile 2015 10.55
A: menenti; tursi
Oggetto: AMAT / LOCHI - ACCORDO

Confermo che l'allegato accordo, erroneamente datato 7 ottobre 2015, è stato sottoscritto il 7 aprile 2015.

Cordiali saluti
Marco Barberio